

Regolamento
sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
(del 6 marzo 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 2 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 27 novembre 2006;

d e c r e t a :

TITOLO I
Disposizioni generali

Oggetto

Art. 1 Il presente regolamento disciplina l'esecuzione delle sanzioni penali e l'assistenza riabilitativa.

Campo d'applicazione

Art. 2 Il regolamento si applica:

- a) alle persone condannate dalle autorità ticinesi;
- b) alle persone condannate da autorità di altri Cantoni o da autorità penali della Confederazione, se l'esecuzione della pena è affidata al Cantone Ticino; rimangono riservate le decisioni di competenza dei Cantoni che hanno emanato il giudizio o della Confederazione;
- c) alle persone condannate da autorità ticinesi, ma che eseguono la loro pena in un altro Cantone, nella misura in cui le competenze sono riservate al Cantone di giudizio e fatta riserva della delega di competenze;
- d) alle persone in carcere preventivo in attesa di giudizio ed a quelle in attesa di estradizione;
- e) all'esecuzione anticipata di una pena o di una misura.

TITOLO II
Competenze

Autorità competenti

Art. 3 ¹Le Autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure sono il Dipartimento delle istituzioni (Dipartimento), la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure (Sezione) e il Giudice dell'applicazione della pena (GIAP), in conformità alle leggi cantonali e al presente regolamento.

²Il Dipartimento è autorizzato a stipulare contratti di prestazione, in base ai quali l'ente partner organizza dei programmi di occupazione, di inserimento professionale e di formazione a favore di persone in regime di esecuzione di pena. Inoltre, può decidere di affidare ad enti pubblici o privati compiti relativi all'esecuzione delle pene e delle misure.

Dipartimento

Art. 4 Il Dipartimento è competente per:

- a) richiedere alla Confederazione le autorizzazioni in virtù del Codice penale e della relativa ordinanza di applicazione;
- b) approvare i regolamenti degli stabilimenti e degli enti incaricati dell'esecuzione delle sanzioni;
- c) designare gli stabilimenti pubblici e privati destinati all'esecuzione delle pene e delle misure privative di libertà;
- d) decidere l'interruzione di una pena o di una misura.

Sezione

Art. 5 ¹La Sezione è, nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure, «l'autorità competente» o «l'autorità di esecuzione» a norma del diritto federale, salvo disposizione contraria della legge o del presente regolamento.

²Essa si occupa inoltre:

- a) dell'esecuzione della detenzione preventiva;

- b) della pianificazione e della sorveglianza degli stabilimenti privativi di libertà cantonali;
- c) dell'assistenza riabilitativa, dell'assistenza sociale volontaria e delle norme di condotta;
- d) della collaborazione con gli altri Cantoni per l'esecuzione delle pene.

³Riservate le competenze di altre autorità, la Sezione si occupa di:

- pene privative di libertà;
- misure;
- pene pecunarie e multe;
- lavoro di utilità pubblica;
- liberazione condizionale;
- pene sospese condizionalmente.

TITOLO III

Stabilimenti di esecuzione, assistenza riabilitativa e servizio medico

Capitolo primo

Stabilimenti

Stabilimenti cantonali

Art. 6 ¹Il Cantone dispone dei seguenti stabilimenti in seno alla Sezione:

- «La Stampa» e «La Farera» a Cadro e
- «Naravazz» a Torricella.

²Gli stabilimenti servono all'esecuzione di:

- a) pene e misure privative di libertà in regime chiuso o aperto;
- b) detenzione preventiva (anche per minorenni), di sicurezza, in attesa di estradizione;
- c) pene privative di libertà sottoforma di: semiprigionia, giorni separati, lavoro esterno;
- d) pene e misure che per motivi di sicurezza, disciplinari o di collocamento, non possono essere temporaneamente eseguite altrove;
- e) detenzione in attesa di trasferimento.

³Per le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 CP) e per il trattamento della tossicodipendenza o di altre dipendenze (art. 60 CP), il Cantone dispone della Clinica Psichiatrica Cantonale e delle istituzioni specializzate anche di carattere privato, sulla base di speciali convenzioni.

⁴Il Dipartimento emana l'ordinamento interno degli stabilimenti.

Capitolo secondo

Assistenza riabilitativa

Competenze

Art. 7 ¹L'Ufficio dell'assistenza riabilitativa dipende dalla Sezione e svolge in generale una funzione socio-educativa, operando nell'ambito penale e post-penale.

²In particolare, l'Ufficio è competente per fornire l'assistenza riabilitativa e sociale volontaria.

Organizzazione

Art. 8 ¹L'Ufficio designa un operatore sociale di riferimento per ogni persona che gli è affidata.

²L'operatore sociale esegue, nell'interesse della persona affidatagli, i compiti che gli sono assegnati dall'Ufficio.

³L'operatore sociale amministra, con l'accordo dell'interessato, eventuali redditi da attività lucrativa, da assicurazioni sociali, da prestazioni assistenziali e la retribuzione ai sensi dell'art. 83 CP.

Operatività

Art. 9 ¹L'Ufficio prende contatto con tutte le persone che ne fanno richiesta e con coloro il cui stato lo esige, siano esse in esecuzione di pena che in detenzione preventiva.

²Durante la fase di inchiesta, il Magistrato competente può limitare quanto previsto al cpv. 1.

Trasmissione degli atti

Art. 10 La trasmissione degli atti, alle Autorità che ne fanno motivata richiesta, può avvenire solo con il consenso della Sezione.

Capitolo terzo

Servizio medico

Competenze

Art. 11 ¹Il medico incaricato sovrintende al servizio sanitario.

²Egli è tenuto ad ispezionare periodicamente gli stabilimenti e a formulare le sue osservazioni

e proposte alla Sezione per quel che attiene al servizio sanitario in genere.

³Una volta l'anno rassegna una relazione scritta alla Sezione.

⁴I costi per le cure sono regolati dalla legge federale sull'assicurazione malattie, per i detenuti ad essa sottomessi; per il resto sono valide le direttive ed i regolamenti del concordato latino in materia.

TITOLO IV

Forme di esecuzione

Capitolo primo

Pene pecuniarie e multe

Procedura di incasso

Art. 12 ¹La Sezione può ordinare al condannato il pagamento rateale della pena pecuniaria o di una multa (art. 35 cpv. 1, 106 cpv. 5 CP), in funzione del numero delle aliquote e dell'ammontare della pena. Il termine massimo per il pagamento è di 12 mesi, termine che può essere prolungato sino al doppio per motivi seri di ordine professionale, familiare o personale.

²In caso di mancato pagamento anche di un solo acconto, nei termini fissati, la procedura di esecuzione della pena pecuniaria o della multa verte sulla totalità del dovuto.

³Se vi sono seri motivi di pensare che il condannato vuole sottrarsi alla pena pecuniaria (art. 35 cpv. 2 CP), la Sezione può domandare il pagamento immediato o la prestazione di garanzie, sottoforma di pegno immobiliare gravante un immobile sito in Svizzera, di una fideiussione solidale sottoscritta da una persona solvibile domiciliata in Svizzera o di una garanzia bancaria rilasciata da un istituto con sede in Svizzera.

⁴Se la Sezione ordina l'esecuzione della pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria o della multa, il condannato ha la facoltà di formulare istanza al GIAP, che statuisce sulla sospensione della pena sostitutiva e sulla proroga del termine di pagamento, la riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera o della multa o la conversione in lavoro di utilità pubblica (art. 36 cpv. 3 e 106 cpv. 5 CP).

Capitolo secondo

Lavoro di utilità pubblica

Principio

Art. 13 ¹Il lavoro di utilità pubblica è compiuto a profitto di istituzioni sociali, di enti di utilità pubblica, di persone bisognose o di un'amministrazione pubblica (beneficiario).

²La Sezione conclude con il beneficiario ed il condannato un contratto che fissa le modalità di esecuzione.

Regime giuridico

Art. 14 ¹La persona condannata lavora durante il suo tempo libero, senza essere remunerata.

²Il lavoro di utilità pubblica deve essere effettuato nel periodo fissato per ogni singolo caso dall'autorità competente, ma non può superare i due anni. In regola generale, almeno 10 ore di lavoro devono essere prestate settimanalmente. La sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena può essere decisa per un motivo grave.

³La durata del lavoro di utilità pubblica può essere cumulata con quella prevista nella legislazione sul lavoro. Tuttavia, la durata settimanale dell'attività professionale, comprensiva dell'attività professionale abituale e del lavoro di utilità pubblica, non deve privare la persona interessata del suo diritto al riposo quotidiano o settimanale.

⁴La responsabilità civile delle persone messe a disposizione dei beneficiari di diritto pubblico è regolata dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988.

⁵La responsabilità civile delle persone messe a disposizione di beneficiari di diritto privato è regolata dal Codice delle obbligazioni. Lo Stato risponde, a titolo suppletivo, per il danno che non è riparato o per gli infortuni occorsi ai condannati.

Procedura

Art. 15 ¹Al fine di poter individuare il beneficiario adeguato, la Sezione assume informazioni sulla personalità del condannato e ne verifica l'attitudine a compiere un lavoro determinato, sentendo pure l'interessato.

²Determina la natura e la forma del lavoro da compiere, così come i giorni e le ore durante i quali lo stesso deve essere eseguito.

³Prima di iniziare il proprio lavoro, la persona condannata firma una dichiarazione con la quale essa attesta:

- a) di non essere affetta, a sua conoscenza, di una malattia pericolosa per altri;
- b) di essere atta al lavoro che le viene assegnato;
- c) di impegnarsi ad un dovere di discrezionalità sui fatti di cui è venuta a conoscenza durante l'esecuzione della pena.

Capitolo terzo Pene privative di libertà

Giorni separati

Art. 16 ¹Al condannato ad una pena massima di quattro settimane e degno di fiducia, la Sezione può concedere l'esecuzione in giorni separati, se motivi personali, familiari, professionali o sociali lo giustificano.

²L'esecuzione della pena in giorni separati consiste nel frazionare l'espiazione nei giorni di libero del condannato, di regola durante il fine settimana.

Semiprigionia

Art. 17 ¹Per le pene privative di libertà fino a un anno e i residui di pena, inferiori a sei mesi, derivanti dal computo del carcere preventivo sofferto, la Sezione può concedere l'esecuzione in forma di semiprigionia se le seguenti condizioni sono adempiute:

- a) non vi è da attendersi che la persona detenuta si dia alla fuga o commetta nuovi reati;
- b) la persona detenuta deve essere di principio in possesso di un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera;
- c) la persona detenuta ha un'attività lucrativa regolare con un tasso d'occupazione minimo del 50%, oppure essa segue una formazione riconosciuta. Il lavoro domestico, gli stages e i programmi d'inserimento sociale e professionale sono assimilati ad un'attività lucrativa regolare. ^[1]

²La persona al beneficio della semiprigionia, che percepisce uno stipendio, deve pagare una partecipazione alle spese di esecuzione della pena. La Sezione stabilisce l'ammontare della partecipazione sulla base delle norme concordatarie.

³La Sezione, su richiesta del condannato, può liberare lo stesso dall'obbligo del pagamento della pensione, totalmente o parzialmente, nel caso che:

- a) le rimanenti entrate mensili del condannato scendono al di sotto del minimo vitale;
- b) il pagamento della pensione impedisce l'adempimento degli obblighi di mantenimento familiare.

Modifiche del regime di semiprigionia

Art. 18 ¹La semiprigionia è interrotta dalla Sezione e la pena è eseguita in regime ordinario qualora la persona detenuta:

- a) non adempie più alle condizioni secondo l'art. 77b CP;
- b) non rispetta, al momento dell'inizio della pena o durante l'esecuzione della stessa, le condizioni fissate (per es. non rispetto degli orari, consumo di alcol o di droghe);
- c) rifiuta di pagare senza motivo valido l'anticipo in contanti o il prezzo della pensione.

²La direzione dello stabilimento può sospendere provvisoriamente questo regime per motivi gravi o a titolo di misure conservatorie (per es. assenze ingiustificate sul luogo del lavoro, comportamento inammissibile, interruzione del contratto per colpa grave del condannato, grave abuso della fiducia accordata). La direzione informa immediatamente le autorità competenti.

³La persona detenuta può fare richiesta di rinuncia del proseguimento del regime della semiprigionia. In questo caso, la pena residua è di principio scontata immediatamente in regime ordinario.

⁴In casi di poca entità, la Sezione può pronunciare un ammonimento, conformemente al regolamento dello stabilimento.

Regime ordinario

Art. 19 ¹L'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, nel quale le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione, in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.

²L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena.

³Una persona condannata può scontare la pena privativa di libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto, ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per

quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione, se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

⁴Un trasferimento da un regime aperto ad un regime chiuso è possibile anche per motivi disciplinari.

Lavoro e alloggio esterni

Art. 20 ¹Il lavoro esterno nonché il lavoro e l'alloggio esterni iniziano di regola a partire dalla metà-pena, fanno parte del piano d'esecuzione della sanzione penale e non superano in principio i 12 mesi.

²In generale, questa fase è preceduta dall'esecuzione della sanzione privativa di libertà in un stabilimento aperto o in un reparto aperto di uno stabilimento chiuso.

³Nel regime di lavoro esterno, la persona detenuta trascorre il suo tempo libero e le notti nello stabilimento.

⁴Se la persona detenuta supera la fase di lavoro esterno con successo, può in seguito alloggiare fuori dallo stabilimento.

⁵Essa riceve una remunerazione adeguata al lavoro e alla qualità delle prestazioni fornite, in principio conformemente a un contratto di lavoro. La persona detenuta deve acconsentire all'occupazione esterna.

⁶Durante l'occupazione fuori dallo stabilimento, la persona detenuta rimane sottomessa al regime d'esecuzione delle sanzioni penali e al potere disciplinare dello stabilimento.

Condizioni della concessione

Art. 21 ¹Il lavoro esterno nonché il lavoro e l'alloggio esterni possono essere concessi a condizione che la persona detenuta:

- a) non presenti rischio di fuga o di commettere altri reati;
- b) non metta in pericolo il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico;
- c) abbia rispettato il piano d'esecuzione della sanzione;
- d) abbia partecipato in modo attivo agli sforzi di reinserimento;
- e) si sia dimostrata capace di rispettare i suoi impegni;
- f) sia capace di rispettare gli obblighi fissati dal datore di lavoro oppure previsti sul luogo di lavoro, nonché quelli fissati dallo stabilimento o ancora per l'alloggio esterno.

²La persona detenuta può essere collocata al lavoro esterno se:

- a) di regola, si è comportata in maniera soddisfacente durante almeno 6 mesi in regime aperto e se i diversi congedi hanno avuto buon esito;
- b) un posto è disponibile in un'istituzione riconosciuta per l'esecuzione del lavoro esterno;
- c) un lavoro appropriato fuori dallo stabilimento è garantito. Di regola, è richiesto un lavoro a tempo pieno.

³La persona detenuta può essere collocata in alloggio esterno se:

- a) in generale, il suo comportamento è stato soddisfacente per almeno i due terzi della durata prevedibile del lavoro esterno (in funzione della liberazione condizionale e/o definitiva);
- b) essa dispone di una camera o di un appartamento adeguati;
- c) essa è in grado di pagare tutte le spese relative all'alloggio.

Partecipazione alle spese

Art. 22 ¹La persona al beneficio del lavoro esterno, che percepisce uno stipendio, deve pagare una partecipazione alle spese di esecuzione della pena. La Sezione stabilisce l'ammontare della partecipazione sulla base delle norme concordatarie.

²La Sezione, su richiesta del condannato, può liberare lo stesso dall'obbligo del pagamento della pensione, totalmente o parzialmente, nel caso che:

- a) le rimanenti entrate mensili del condannato sono al di sotto del minimo vitale;
- b) il pagamento della pensione impedisce l'adempimento degli obblighi di mantenimento familiare.

Revoca

Art. 23 ¹Se la persona detenuta al beneficio di una simile concessione non adempie più alle condizioni, la Sezione può revocarla.

²In casi urgenti, la Direzione dello stabilimento può sospendere provvisoriamente il beneficio; in tal caso, la persona detenuta deve ritornare nello stabilimento.

Art. 24 Il trattamento ambulatoriale, con sospensione dell'esecuzione di una pena, viene eseguito dalla Sezione in collaborazione con il terapeuta designato e con il condannato.

Misure terapeutiche stazionarie

Art. 25 ¹Le misure terapeutiche stazionarie sono eseguite d'intesa con i servizi specialistici, sia pubblici che privati.

²I collocati presso la Clinica Psichiatrica Cantonale o in istituzioni specializzate per il trattamento delle turbe psichiche (art. 59 CP) e delle tossicodipendenze (art. 60 CP) dipendono dalla Direzione medica dell'istituto per tutto quanto concerne le modalità di trattamento e d'esecuzione della misura, ritenuto che la Direzione medica deve agire nell'ambito del piano di esecuzione della misura, concertato con la Sezione.

³La Direzione medica, su richiesta della Sezione o in base a termini prestabiliti, deve fornire un proprio rapporto all'indirizzo della Sezione, in merito all'andamento della terapia, la valutazione della recidiva ed il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e la necessità di continuare la terapia stessa. Inoltre, deve segnalare eventi straordinari e il mancato rispetto degli accordi da parte del condannato.

Internamento

Art. 26 ¹L'internamento secondo l'art. 64 CP è eseguito presso la Clinica Psichiatrica Cantonale o presso il Penitenziario «La Stampa».

²Nel primo caso, è applicabile l'art. 25.

³Nel secondo caso, l'internato è sottoposto al regime ordinario del carcere chiuso, riservate le eccezioni richieste dalle circostanze.

Capitolo quinto

Esecuzione anticipata della pena o della misura

Condizioni e modalità

Art. 27 ¹L'esecuzione anticipata di una pena o di una misura permette all'accusato di scontare anticipatamente pene detentive o misure privative di libertà, sempre che lo stato del procedimento lo consenta.

²Autorizzata l'anticipazione di pena o di collocamento, la Sezione si occupa dell'esecuzione. L'esecuzione anticipata avviene in una struttura chiusa, secondo le regole previste per l'esecuzione di sentenze. Con l'entrata nello stabilimento di esecuzione, l'accusato inizia a scontare la pena o la misura. A partire da tale istante, sottostà al regime di esecuzione, eccetto che lo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza vi si opponga.

³Una volta che la decisione penale diventa esecutiva, inizia l'esecuzione ordinaria.

Capitolo sesto

Trasferimento di condannati

Principio e condizioni

Art. 28 ¹La Sezione può ordinare l'espiazione di una pena o l'esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato dalla personalità del condannato o da necessità di cura medica o di sicurezza.

²La Sezione, su istanza dell'autorità competente, può autorizzare l'espiazione di una pena o l'esecuzione di una misura presso uno stabilimento ticinese di condannati di altro Cantone, in particolare se si tratta di domiciliati nel Ticino o di condannati di lingua italiana.

TITOLO V

Norme generali e comuni sulla detenzione

Capitolo primo

Principi direttivi e modalità di trattamento

Obblighi del condannato

Art. 29 Le persone condannate devono rispettare le regole dell'esecuzione e gli ordinamenti degli stabilimenti di esecuzione.

Incarcerazione

Art. 30 ¹Nessuna persona può essere incarcerata senza un titolo di detenzione valido.

²La persona incarcerata è accolta dal funzionario incaricato e fornisce ogni informazione utile alla costituzione del fascicolo individuale.

³Le informazioni devono comprendere:

a) i dati sull'identità della persona incarcerata, e per i minorenni l'identità del rappresentante legale;

- b) il motivo dell'incarcerazione;
- c) l'Autorità che ha ordinato l'incarcerazione;
- d) la data e l'ora dell'incarcerazione;
- e) le informazioni su ferite visibili o denunce di maltrattamento;
- f) ogni informazione utile sullo stato di salute fisica o mentale della persona incarcerata.

⁴All'incarcerazione la persona detenuta viene di regola sottoposta ai rilievi dattiloscopici.

⁵La persona incarcerata ha il diritto di conservare i suoi effetti personali e il suo abbigliamento, a condizione che sia pulito e decente.

⁶La persona incarcerata in attesa di giudizio è ospitata, nel limite del possibile, in cella individuale e non è messa a contatto con i condannati contro la sua volontà.

Informazione al detenuto

Art. 31 ¹La persona incarcerata deve essere informata sui suoi diritti, sulle leggi, le norme e le regole che reggono la privazione di libertà e la vita quotidiana nello stabilimento. Essa è accolta dal personale di sorveglianza che le fornisce le prime informazioni utili e riceve una copia del regolamento dello stabilimento, possibilmente in una lingua a lei nota.

²Entro 7 giorni dall'incarcerazione, ha luogo un colloquio con un operatore sociale del servizio competente in seno alla Sezione, allo scopo di conoscere la personalità del nuovo arrivato, le sue attitudini, problematiche e bisogni al fine di organizzare la presa a carico.

³La persona incarcerata può chiedere per iscritto un colloquio di Direzione.

Informazione alla famiglia

Art. 32 ¹La persona incarcerata ha il diritto di far avvertire la famiglia, rispettivamente il rappresentante legale (genitore, tutore o curatore) dell'avvenuta incarcerazione, previa autorizzazione dell'Autorità competente nel caso di detenzione preventiva.

²Successivamente, il flusso di informazioni con la famiglia viene garantito dalla direzione o dal personale designato della struttura. E' riservata l'autorizzazione dell'Autorità competente.

Scarcerazione

Art. 33 ¹La scarcerazione avviene per ordine della Sezione, di un Giudice, o di un'altra Autorità.

²Al momento della liberazione, al detenuto vengono restituiti il denaro e gli oggetti ancora depositati presso lo stabilimento. Il detenuto deve firmare una ricevuta di scarico per i beni restituiti.

³Conferma della scarcerazione viene trasmessa alle Autorità interessate. Per le persone minorenni è pure trasmessa al rappresentante legale.

Capitolo secondo Piano di esecuzione

Pianificazione dell'esecuzione della sanzione penale

Art. 34 ¹La pianificazione dell'esecuzione della sanzione penale o a titolo anticipato è di competenza della Sezione.

²Per decidere, essa si fonda in modo particolare su:

- a) la situazione della persona detenuta;
- b) i suoi precedenti;
- c) il suo stato di salute;
- d) il rapporto su eventuali collocamenti in altre prigioni o stabilimenti;
- e) il suo statuto di straniero o d'asilo;
- f) l'eventuale piano d'esecuzione della sanzione penale già in corso in un altro stabilimento.

³Essa vigila sulla trasmissione delle diverse informazioni e decisioni tra le autorità coinvolte. Allo stesso modo, essa controlla la preparazione delle decisioni relative all'applicazione della pianificazione dell'esecuzione della sanzione penale o dell'esecuzione anticipata.

Piano dell'esecuzione della sanzione penale o a titolo anticipato

Art. 35 ¹La direzione dello stabilimento stabilisce un piano, dopo l'entrata della persona detenuta per la quale è previsto un collocamento di almeno 6 mesi. Per la semiprigionia, e per le pene sino a 6 mesi, è previsto un piano semplificato.

²Se il collocamento è inferiore a 6 mesi, l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa si occupa di preparare la scarcerazione, in funzione dei bisogni (ricerca di un alloggio, di un posto di lavoro, creazione di una rete sociale, eventuale organizzazione di un seguito terapeutico).

³La persona detenuta deve in tutti i casi partecipare o essere incitata a collaborare all'elaborazione del piano.

4Il piano è sottoposto alla Sezione per l'approvazione.

Capitolo terzo **Assistenza**

Generica

Art. 36 Ogni membro del personale dello stabilimento qualunque sia la sua funzione e attività, deve assolvere, a favore dei carcerati, un preciso compito di assistenza morale e materiale, e ciò conformemente alle finalità del trattamento, collaborando in tal senso con gli specialisti incaricati.

Sanitaria

Art. 37 ¹Ogni carcerato deve essere visitato dal medico incaricato al più tardi entro 7 giorni dall'incarcerazione e nel corso dell'ultima settimana prima della scarcerazione.
²Il carcerato ha diritto all'assistenza medica. I medici possono sottoporlo a visite di controllo e, d'intesa con la Direzione, prendere le misure che si impongono.

Religiosa

Art. 38 Ogni carcerato può appagare le necessità della sua vita religiosa assistendo ai servizi previsti all'interno dello stabilimento e può tenere con sé i testi necessari.

Capitolo quarto **Contatti con l'esterno**

Principio

Art. 39 ¹Ogni carcerato deve essere incoraggiato e aiutato a mantenere o stabilire contatti con il mondo esterno che possano favorire il suo reinserimento nella vita sociale.
²Di principio i contatti sono garantiti e liberi con:
a) le competenti Autorità penali;
b) le Autorità di esecuzione delle pene e delle misure;
c) le Commissioni europee, nazionali e cantonali di sorveglianza sui diritti dell'uomo e sulle condizioni di detenzione;
d) le Rappresentanze consolari e diplomatiche del Paese di origine.
³Sono riservate le restrizioni e i controlli resi necessari nell'interesse della sicurezza e della disciplina dello stabilimento e le limitazioni che, per ragioni di inchiesta, vengono ordinate dall'Autorità competente.

Mezzi di informazione

Art. 40 I carcerati possono avere accesso ai mezzi d'informazione autorizzati dal responsabile dello stabilimento riservate le limitazioni che, per ragioni di inchiesta, vengono ordinate dall'Autorità competente.

Capitolo quinto **Attività nello stabilimento**

Principio

Art. 41 ¹Tutti i carcerati prendono parte alla vita interna dello stabilimento secondo la loro situazione.
²La Sezione provvede ad organizzare l'attività lavorativa, i corsi di istruzione, l'esercizio fisico e sportivo, il tempo libero ed ogni altra attività culturale o ricreativa in comune.

Retribuzione

Art. 42 ¹Ogni persona detenuta riceve una retribuzione per il suo lavoro. Lo stesso vale nel caso in cui la persona detenuta esercita un'attività all'interno o all'esterno dello stabilimento, organizzata dalla Sezione.
²Un congruo compenso è versato alla persona detenuta in caso di partecipazione ad un programma riconosciuto di formazione di base o di formazione continua, che il piano di esecuzione o la sanzione penale prevede al posto di un lavoro. La durata del tempo consacrato all'applicazione di tale programma di studio deve corrispondere almeno alla durata del lavoro quotidiano.

Partecipazione alle spese

Art. 43 Ogni persona condannata è tenuta a partecipare alle spese in maniera adeguata.

Formazione

Art. 44 ¹La persona detenuta è autorizzata ad intraprendere una formazione di base e continua, un apprendistato o una formazione professionale, a condizione che le circostanze lo permettano.

²La partecipazione a tale formazione, rispettivamente ai corsi, deve essere autorizzata dalla Sezione. Se un contratto è necessario, è richiesta la firma della persona detenuta e/o del tutore, se del caso.

Capitolo sesto **Congedi e accompagnamenti**

Condizioni

Art. 45 Il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico.

Competenze

Art. 46 Riservato il primo congedo, gli altri congedi e gli accompagnamenti sono concessi dalla Sezione.

Capitolo settimo **Regime disciplinare**

Principio e condizioni

Art. 47 ¹Può essere punito con sanzione disciplinare il carcerato che agisce intenzionalmente o per grave negligenza contro le norme del presente regolamento e del regolamento interno dello stabilimento.

²Il regime disciplinare è applicato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.

³Sono in particolare considerate infrazioni disciplinari:

- a) l'evasione e ogni atto teso manifestamente a preparare un'evasione;
- b) la perturbazione del lavoro e il rifiuto di lavorare;
- c) il danneggiamento del patrimonio altrui;
- d) l'insubordinazione e le offese nei confronti del personale dello stabilimento;
- e) le minacce pronunciate nei confronti del personale dello stabilimento o dei codetenuti e le lesioni portate alla loro integrità corporale;
- f) il fatto di intrattenere dei contatti vietati con codetenuti o persone esterne allo stabilimento;
- g) gli abusi nell'ambito dei congedi;
- h) l'entrata, l'uscita, l'acquisto, la trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti vietati come armi, documenti, denaro in contanti, mezzi di comunicazione non permessi;
- i) l'introduzione, il possesso, la consumazione ed il commercio di alcol o stupefacenti e di prodotti similari, così come l'abuso di medicinali.

⁴Il tentativo, la complicità e l'istigazione a commettere delle infrazioni disciplinari sono ugualmente punibili.

⁵L'azione penale rimane riservata.

Procedura

Art. 48 ¹Nell'applicazione della sanzione, si deve tenere conto del comportamento e delle condizioni personali del carcerato. La persona interessata è informata sui fatti che le sono imputati ed è invitata a pronunciarsi oralmente o per iscritto.

²La Direzione procede, se del caso, ad effettuare gli accertamenti ed i confronti necessari.

³Ogni sanzione deve essere motivata.

⁴La decisione è comunicata verbalmente all'interessato con l'indicazione della possibilità di reclamo; la decisione scritta deve essergli intimata entro 24 ore e copia ne deve essere data alla Sezione.

Sanzioni

Art. 49 ¹Le infrazioni disciplinari possono essere punite con le seguenti sanzioni, che non sono cumulabili:

- a) il richiamo;
- b) l'ammonizione scritta;
- c) la sospensione di benefici del regime di incarcerazione;
- d) la multa fino a fr. 200.--;
- e) l'isolamento in cella individuale fino a dieci giorni durante il tempo libero;

- f) l'isolamento in cella individuale fino a dieci giorni;
 - g) l'isolamento in cella di rigore fino a cinque giorni.
- ²Il carcerato punito con l'isolamento in cella di rigore deve essere visitato dal medico incaricato, il quale può, per ragioni mediche, interrompere l'esecuzione del provvedimento.

Competenze

Art. 50 ¹Il Responsabile dello stabilimento è competente a pronunciare le sanzioni disciplinari di cui all'art. 49.

²La Sezione può infliggere le sanzioni disciplinari di isolamento per una durata massima doppia di quella prevista dall'art. 49.

Comunicazioni

Art. 51 ¹La Sezione è informata di tutte le decisioni di sanzioni prese dalla Direzione dello stabilimento.

²Un rapporto è inviato all'autorità competente nel caso di prevenuti o condannati.

Risarcimento dei danni

Art. 52 ¹I carcerati sono responsabili dei danni causati con intenzione o per grave negligenza e sono tenuti a risarcirli, senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

²La decisione in materia spetta alla Sezione.

Perquisizione

Art. 53 ¹I carcerati e le loro celle possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di sicurezza.

²La perquisizione deve essere effettuata nel rispetto della dignità umana del carcerato.

Capitolo ottavo

Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione

Impiego della forza fisica

Art. 54 ¹Nei confronti dei carcerati è vietato l'impiego della forza fisica se non nei casi seguenti e nella misura strettamente necessaria:

- a) per impedire atti di violenza;
- b) per impedire tentativi di evasione;
- c) per vincere la resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti.

²I membri del personale che hanno dovuto far uso della forza fisica hanno l'obbligo di immediata segnalazione e di rapporto alla Sezione.

Uso dei mezzi di coercizione

Art. 55 ¹Non può essere usato alcun mezzo coercitivo nei confronti di carcerati, se non al fine di evitare danni alle persone o cose, di garantire la incolumità del soggetto o per misure di sicurezza.

²L'uso di mezzi di coercizione deve essere limitato al tempo strettamente necessario e controllato, nel limite del possibile, dal medico incaricato.

Capitolo nono

Diritto di reclamo

Reclamo al Direttore e alla Sezione

Art. 56 I carcerati possono rivolgere istanze o reclami al Direttore e alla Sezione.

Procedure e competenze

Art. 57 ¹I reclami devono essere indirizzati al Direttore, salvo quelli contro il suo operato, che sono direttamente inviati alla Sezione.

²Il reclamo è presentato entro cinque giorni dal momento della pretesa infrazione e non ha effetto sospensivo.

³La Sezione può concedere, su istanza, l'effetto sospensivo.

Reclamo alla Commissione di sorveglianza

Art. 58 ¹I carcerati possono, in ogni tempo, rivolgere reclami sulle condizioni di detenzione alla Commissione di sorveglianza del Gran Consiglio.

²Il reclamo, motivato, è trasmesso in forma scritta e in busta chiusa, per il tramite del Direttore, alla Commissione di sorveglianza del Gran Consiglio.

³Il reclamo non è soggetto a censura.

41 carcerati debbono essere informati, mediante consegna di un apposito documento, di questo diritto.

TITOLO VI Disposizioni particolari

Prevenuti

Art. 59 ¹I prevenuti sono sottoposti alle restrizioni stabilite, riservati i casi d'urgenza, in forma scritta dal magistrato per esigenze d'inchiesta e dal Direttore dello stabilimento per motivi di ordine interno, disciplina e sicurezza.

²Possono svolgere individualmente un'attività propria o attribuita.

Relazioni con l'esterno e con il difensore

Art. 60 ¹Le relazioni del prevenuto con l'esterno e con il difensore sono disciplinate dal magistrato competente.

²Le decisioni del magistrato devono essere comunicate in forma scritta al Direttore dello stabilimento.

Regime ordinario

Art. 61 Salvo disposizioni del magistrato, il prevenuto consenziente, dopo 10 giorni di carcere, è progressivamente posto in regime ordinario.

TITOLO VII Disposizioni finali

Diritto transitorio

Art. 62 L'esecuzione delle pene e delle misure, così come il regime della detenzione preventiva, sono sottomesse al presente regolamento dal momento della sua entrata in vigore, a meno che il diritto anteriore non sia più favorevole al condannato, all'internato o al prevenuto.

Abrogazione

Art. 63 ¹Tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento sono abrogate.

²Sono in particolare abrogati:

- il regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti del 23 novembre 1978;
- il regolamento sul patronato nel Cantone Ticino del 20 novembre 1991.

Entrata in vigore

Art. 64 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. ^[2]

Pubblicato nel BU **2007**, 83.

^[1] Cpv. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 14.11.2008 - BU 2008, 656.

^[2] Entrata in vigore: 9 marzo 2007 - BU 2007, 83.